

Penale Sent. Sez. 5 Num. 47592 Anno 2019

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

Data Udiienza: 28/10/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PONTICELLO Carmelo, nato il 25/07/1967 a Caltanissetta

FIORE Antonino, nato il 14/08/1979 a Caltanissetta

avverso la sentenza del 29/05/2018 della Corte di Appello di Caltanissetta

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Filippi,
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 29/05/2018 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva affermato la responsabilità penale di Ponticello Carmelo e Fiore Antonino per il reato di furto in appartamento aggravato (artt. 624 *bis*, 625 n. 2 cod. pen.) ai danni di Falzone Giuseppe Pio.

CR

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore di Ponticello Carmelo e di Fiore Antonino, Avv. Maria Francesca Assennato, deducendo, con due distinti ma identici atti, la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla aggravante del mezzo fraudolento, di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen., che non ricorrerebbe nella fattispecie, in quanto gli imputati si sono limitati ad accedere all'abitazione tramite una finestra.

Con un secondo motivo lamenta l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonostante gli oggetti rubati fossero di scarso valore economico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974, che, in applicazione del principio, ha escluso la configurabilità dell'aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita "self-service"), la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ribadire che, in tema di furto aggravato, per "mezzo fraudolento" deve intendersi qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria (Sez. 7, n. 8757 del 07/11/2014, dep. 2015, Bontempi, Rv. 262669, in una fattispecie in cui è stata ritenuta integrata l'aggravante in oggetto nella condotta dell'imputato che aveva scavalcato la recinzione di un negozio per impadronirsi di alcune piante, consegnandole al complice che si trovava all'esterno dell'esercizio commerciale; Sez. 4, n. 26432 del 08/05/2007, Elkhinni, Rv. 236802, che ha ritenuto che integri l'aggravante in oggetto la condotta di chi scavalchi il muro di cinta di un

centro commerciale per introdursi e consumare un furto, sorprendendo così la fiducia riposta dalla persona offesa nell'inviolabilità dei passaggi non naturali).

Nel solco di tale costante orientamento, è stato altresì affermato, con specifico riferimento alla fattispecie che viene in rilievo - l'introduzione nell'abitazione attraverso una finestra -, che la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. è configurabile, quando l'agente si introduca in un locale - a scopo di furto - non per il normale ingresso, bensì da una finestra. A tal fine è irrilevante che quest'ultima sia più o meno alta dal suolo, o che sia chiusa o aperta, poiché da un lato l'obiettività giuridica risiede nell'esigenza di tutelare la fiducia che il detentore della cosa pone nell'inviolabilità dei passaggi non naturali e, dall'altro, rientra nel concetto di frode qualsiasi attività diretta a superare con espedienti ed accorgimenti la naturale custodia e protezione delle cose (Sez. 2, n. 1225 del 29/10/1992, dep. 1993, Martiello, Rv. 193019).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 23691401), è pacifico che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res" (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv. 260201).

Nel caso in esame, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è stato negato in considerazione del valore non certo irrisorio delle cose sottratte - tra cui spicca il sistema audio *home theater*, alcune posate di argento, ed altri attrezzi di valore economico non irrilevante -, conformemente ai principi di diritto appena richiamati, con cui i ricorrenti hanno omesso di confrontarsi.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma chesi ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 28/10/2019

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi

Giuseppe Riccardi

Il Presidente

Gerardo Sapeone

Gerardo Sapeone

CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE